



## **PROVINCIA DI COSENZA**

**DETERMINAZIONE**  
DEL  
DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ambiente e Demanio

N° **12** 17000218 del 05/12/2017 del Registro di Settore

N° 17002394 del 05/12/2017 del Registro Generale

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA allo scarico nel Torrente Ferro delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Paino D'orlando del Comune di Ropseto capo Spulico (CS).  
D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. N. 10/97.**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

**Che**, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int. tutti gli scarichi devono essere autorizzati;

**Che**, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;

**Che**, il Comune di Roseto Capo Spulico nella persona del Sindaco pro tempore Sig.ra Rosanna Mazzia nata a Roseto Capo Spulico il 27/05/1967 ed ivi residente in via Turio snc, ha trasmesso il 18/11/2017 a questo Settore istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico, a mezzo Pec assunta agli atti di questo Ente con prot. n.46605 del 20/11/2017;

**Che**, dall'esame della documentazione in atti e dall'esito favorevole del sopralluogo del 01/12/2017 effettuato da personale di questo Servizio, si evince la sussistenza dei presupposti per rilasciare il provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico richiesto.

### **Per le motivazioni in premessa**

VISTA, la documentazione agli atti;

VISTA, la Delibera 4/2/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA, la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

VISTA, la parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii;

VISTA, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/5/98;

VISTO, lo Statuto dell'Ente;

VISTA, la legge 241/90 e ss.mm.ii;

VISTO, il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO, il Regolamento di Contabilità.

VISTO, il decreto del presidente n. 17 del 17/7/2017

### **Reso sul presente atto:**

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

## DETERMINA

di Autorizzare in via provvisoria, ai sensi del D.Lgs.152/06 ss.mm.ii e della L.R.10/97, lo scarico nel Torrente Ferro delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Paino D'orlando nel Comune di Roseto Capo Spulico nel punto di scarico aventi coordinate geografiche: N. 4425147 E. 2658531, indicando quale titolare della presente autorizzazione la Sig.ra Rosanna Mazzia nata a Roseto Capo Spulico il 27/05/1967 ed ivi residente in via Turio snc, in qualità di Sindaco pro tempore del medesimo Comune.

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

## PRESCRIZIONI

1. a rispettare, per lo scarico, i limiti di emissione imposti dalla Tab. 1 e 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

2. a rispettare il termine di quarantacinque giorni necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, per il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tab.1 e 3 dell'All. 5 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. A tal proposito, dovranno essere effettuate ogni quindici giorni le analisi di autocontrollo chimico-fisico-batteriologiche a decorrere dalla data di apertura dello scarico e i risultati trasmessi a questo Settore;
3. a fare pervenire entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico, i risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate dall'ARPACal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza, per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tab.1 e 3 dell'All. 5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e consentire il rilascio dell'Autorizzazione definitiva;
4. a comunicare a questo Settore la data di apertura dello scarico e a trasmettere copia della richiesta inoltrata all' ARPACal di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche (di cui alla prescrizione p.to 3) comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento;
5. a mantenere accessibile, per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
6. a raggiungere i limiti di accettabilità previsti senza ricorrere a diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
7. ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale, nulla-osta, visti, assenti, autorizzazioni e quanto altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo recettore o altro recapito finale dello scarico;
8. a tenere il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; i suddetti quaderni dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della Provincia, delle strutture tecniche di controllo (ARPACal e Servizi delle A.S.P), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
9. a comunicare preventivamente le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, alla Provincia competente;
10. a comunicare immediatamente le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti alla Provincia nelle more della corretta ripresa delle attività, siano attuati gli interventi correttivi;
11. all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
12. a comunicare preventivamente qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al suo processo di formazione alla Provincia per i provvedimenti di competenza;
13. a richiedere, qualora l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione o se l'attività è trasferita in altro luogo, una nuova autorizzazione allo scarico;
14. ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
15. a mantenere a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro e rinvio al trattamento nel processo depurativo delle acque reflue, tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell'impianto stesso ovvero di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti alla Tab.3 dell'All. 5 alla Parte III del D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii, sia in fase di avviamento dell'impianto, sia per periodi nei quali l'impianto non garantisce il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
16. a rispettare nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al punto 3 delle Indicazioni Generali dell'All. 5 com. 4 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il limite di 5000 UFC/100 ml relativamente al parametro di Escherichia Coli.;

17. a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel N.O. idarulico ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 523/1904 prot. n. 19418 del 02/03/2011 rilasciato dall'Ente Provincia di Cosenza – Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile e quelle contenute nella Concessione Demaniale Rep. n. 26624 del 09/05/2011 rilasciata dal settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza con validità 19 anni.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di giorni **quarantacinque** a far corso dalla data di apertura dello scarico che dovrà essere comunicata preventivamente a questo Settore.

Lo smaltimento degli eventuali fanghi prodotti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

### **SI RISERVA**

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza – Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

Il presente atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di Roseto Capo Spulico e per quanto di competenza, all' A.R.P.A.CAL. - Dipartimento Provinciale – di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza, alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio di Catanzaro.

<b>Il Responsabile del Servizio</b> <b>Ing. Lorella Pezzi</b>  _____	<b>Il Dirigente</b> <b>Avv. Anna Viteritti</b>  _____
---	--

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal\_\_\_\_\_

	<b>Il Dirigente della Segreteria</b> <b>( Avv. Antonella Gentile)</b>  _____
--	---

